

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 194**

a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Traversini

*presentata in data 27 aprile 2018*

-----

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2006, N. 9  
“TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO”

-----

**Art. 1**

*(Inserimento dell'articolo 34 bis nella l.r. 9/2006)*

1. Dopo l'articolo 34 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è inserito il seguente:

“Art. 34 bis

1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di turismo il registro delle strutture extra-alberghiere e delle altre strutture, così come definite, rispettivamente, nella Sezione I e nella Sezione III del Capo II del Titolo II della presente legge.

2. Alle strutture inserite nel registro di cui al comma 1 è riconosciuto un contrassegno identificativo.

3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, disciplina:

- a) i criteri e le modalità per la costituzione e la tenuta del registro;
- b) le caratteristiche e le modalità di utilizzo del contrassegno identificativo dell'ospitalità nelle “altre strutture ricettive delle Marche”, così come individuate al comma 1, nel rispetto della vigente normativa.”.

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.